

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, stabilisce che i funzionari di ruolo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena titolari e reggenti di Direzioni hanno diritto all'alloggio gratuito nei locali di pertinenza dello Stato in uso alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena, o, in difetto, alla indennità indicata nella tabella C allegata al predetto regio decreto.

Tale indennità, che variava da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 1.800 mensili, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è stata elevata nella misura mensile di cui appresso:

ex grado V	L. 3.850
ex grado VI	» 3.400
ex grado VII e VIII . . .	» 2.700
ex grado IX	» 2.500

L'indennità stessa per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti è ridotta di un quinto, e,

per i celibi, è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.

Ora non v'è chi non veda come le misure predette sono a tal punto inadeguate a quello che è l'attuale costo delle abitazioni, che un loro aumento appare quanto mai necessario e doveroso.

Siffatta necessità risulta ancor più evidente ove si consideri che con le leggi 7 marzo 1958, n. 193 e 24 aprile 1952, n. 192, si è provveduto ad elevare la misura dell'indennità di alloggio spettante ad altre categorie di personale fruente di alloggio a titolo gratuito, compresa quella del Corpo degli agenti di custodia che, com'è noto, trovansi alla diretta dipendenza dei direttori.

Si tratta quindi di ovviare ad una evidente e grave sperequazione che allo stato sussiste proprio nei confronti dei direttori degli Istituti di prevenzione e pena, i quali, com'è noto, svolgono una attività quanto mai ingrata ed onerosa, e di sollevare costoro dalla illogica ed iniqua posizione di inferiorità.

rità in cui sono venuti a trovarsi rispetto al dipendente personale di custodia che, allo stesso titolo, gode ora di una indennità di ben maggiore importo.

Pertanto, e poichè le ragioni che hanno giustificato e reso necessario l'adeguamento della indennità di alloggio a vantaggio di altre categorie di personale dello Stato, sussistono in pari misura anche a favore dei titolari e reggenti le direzioni degli Istituti di prevenzione e pena, si è provveduto, in ossequio ad un elementare principio di equità e di giustizia, a predisporre l'unito disegno di legge con cui l'indennità di alloggio viene per questi ultimi fissata, a

decorrere dal 1° luglio 1963, in misura pari a quella stabilita, dall'articolo 1 della legge n. 193 del 7 marzo 1958 e dalla successiva legge 24 aprile 1962, n. 192, a favore del personale con qualifica equiparata dipendente da altre Amministrazioni.

Si è ritenuto, peraltro, di mantenere le limitazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, per quanto riguarda gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti e per quanto riguarda gli impiegati celibi.

Tale misura è stata, pertanto, fissata come appresso:

Titolari e reggenti di Direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente		Coniugati		Celibi o vedovi senza prole	
		670	L. 27.000	L. 11.000	
»	»	500	» 24.000	» 9.500	
»	»	402 e 325	» 20.100	» 7.550	
»	»	271	» 18.980	» 6.990	
»	»	229	» 16.900	» 5.950	

Tenuto conto che, allo stato, sono trentuno, nel complesso, le direzioni di Istituti penitenziari sprovviste di alloggio demaniale gratuito, che tali Istituti sono quasi tutti situati in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti e che i titolari o reggenti delle rispettive Direzioni sono tutti coniugati ed hanno, per la maggior parte, qualifica corrispondente al coefficiente 402, l'adeguamento in questione comporta una maggiore

spesa di circa lire 5.400.000.

A tale maggiore onere si farà fronte mediante riduzione del capitolo 80 (servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e pena) del bilancio passivo di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1963-64, di un importo pari a quello sopra indicato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 116-*bis* aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari e reggenti di Direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1° luglio 1963, l'indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso:

Titolari e reggenti di Direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente:

Coefficienti		Coniugati	Celibi	
			o vedovi senza prole	
670	 L.	27.000	L.	11.000
500	 »	24.000	»	9.500
402 e 325	 »	20.100	»	7.550
271	 »	18.980	»	6.990
229	 »	16.900	»	5.950

Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotta di un quinto.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 5.400.000 si provvederà mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 80 (servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e pena) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.